

NOTA DELL'ORDINE DEGLI ATTUARI SULLA VALUTAZIONE DEL TFR SECONDO IL PRINCIPIO CONTABILE IAS 19

La presente Nota ha lo scopo di definire i criteri della valutazione attuariale sul TFR secondo il Principio Contabile IAS 19 a seguito di quanto disposto dal d.lgs. n. 252/2005 e dalla legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007). Tali criteri rispettano i pronunciamenti effettuati in merito dall'Organismo Italiano di Contabilità (Appendice alla Guida operativa n. 1 per la transizione ai principi contabili internazionali (Ias/Ifirs)), dall'Associazione Bancaria Italiana (Documento Agosto 2007 "Le modalità di contabilizzazione del TFR a seguito della riforma della previdenza complementare per le imprese che applicano gli IAS/IFRS) e dall'Assirevi.

Al riguardo si ricorda che il d.lgs. n. 252/2005 che disciplina le forme di previdenza per l'erogazione dei trattamenti pensionistici complementari, ha regolato la possibilità di destinare a tali forme il TFR maturando dall'1.1.2008; la Legge Finanziaria 2007 (legge n. 296/2006) ha anticipato all'1.1.2007 l'entrata in vigore del predetto decreto.

In particolare, a seguito della nuova normativa, i lavoratori in servizio presso le aziende private hanno dovuto scegliere entro il 30.6.2007 (o entro sei mesi dall'assunzione, se successiva al 31.12.2006) tra le seguenti tre possibilità:

1. mantenere il TFR maturando in azienda;
2. aderire esplicitamente alla previdenza complementare;
3. non effettuare alcuna scelta, con conseguente attivazione del meccanismo del "silenzio assenso", ovvero di adesione tacita a previdenza complementare (ove esistente, Fondo di categoria o aziendale, ovvero FondINPS, Fondo istituito *ad hoc* presso l'I.N.P.S.).

Inoltre, come previsto dalla l. n. 296/2006, in data 30.1.2007 è stato emanato il decreto attuativo per la costituzione presso l'I.N.P.S. del "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile" (nel seguito "Fondo di tesoreria"). Il Fondo di tesoreria è finanziato dalle quote di TFR maturande dall'1.1.2007 (o dalla data di assunzione, per i lavoratori assunti dall'1.1.2007) per i dipendenti delle aziende private con almeno 50 addetti, nel caso in cui gli stessi abbiano deciso espressamente di non destinare tutte le predette quote alla previdenza complementare, nonché, con riferimento ai lavoratori assunti dall'1.1.2007, dalle quote di TFR maturate dalla data di assunzione fino alla fine del mese in cui si effettua l'opzione in caso di adesione esplicita alla previdenza complementare e dalle quote di TFR maturate nei primi sei mesi dalla data di assunzione in caso di adesione tacita ("silenzio assenso").

Il Fondo di tesoreria garantisce le prestazioni secondo le modalità previste dall'art. 2120 c.c.; tali prestazioni (incluse le anticipazioni) sono erogate dal datore di lavoro anche per la quota di competenza del Fondo di tesoreria, salvo poi conguagliare la somma erogata con i contributi dovuti al Fondo di tesoreria o, in caso di incapienza, con tutti i contributi dovuti agli Enti previdenziali nel mese di erogazione.

Il limite dimensionale stabilito per l'individuazione delle aziende obbligate alla destinazione al Fondo di tesoreria delle quote di TFR non destinate a previdenza complementare è di 50 addetti; tale valore è calcolato in funzione della media annuale dei lavoratori in forza nel 2006.

Alla luce di quanto esposto, si configurano pertanto le seguenti situazioni:

AZIENDA CON ALMENO 50 ADDETTI

- *lavoratore che ha aderito a previdenza complementare:*
 - se ha optato per un'aliquota pari al 100%, le quote di TFR maturande sono trasferite a previdenza complementare a partire dal mese successivo in cui si effettua l'opzione; per i lavoratori in essere al 31.12.2006 le quote maturate dall'1.1.2007 alla data dell'opzione rimangono in azienda (in funzione dell'aliquota precedente), mentre per gli assunti dall'1.1.2007 le quote di TFR maturate fino alla fine del mese in cui si effettua l'opzione verranno destinate al Fondo di tesoreria;
 - se ha optato per un'aliquota inferiore al 100% la percentuale delle quote di TFR maturande dall'1.1.2007 non versata a previdenza complementare viene trasferita al Fondo di tesoreria;
- *lavoratore che ha optato per il mantenimento del TFR in azienda:*

le quote di TFR maturande dall'1.1.2007 (o dalla data di assunzione, se successiva al 31.12.2006) sono trasferite al Fondo di tesoreria;
- *lavoratore che ha aderito tacitamente ("silenzio assenso"):*

il TFR maturato fino al 30.6.2007 rimane in azienda mentre le quote di TFR maturande dall'1.7.2007 sono conferite a previdenza complementare e in via residuale, in assenza di un fondo individuabile, presso FondINPS (per gli assunti dall'1.1.2007 le quote di TFR maturate nei primi sei mesi verranno invece destinate al Fondo di tesoreria).

AZIENDA CON MENO DI 50 ADDETTI

- *lavoratore che ha aderito a previdenza complementare:*

le quote di TFR maturande dal mese successivo in cui si effettua l'opzione sono trasferite a previdenza complementare mentre quelle maturate dall'1.1.2007 (o dalla data di assunzione, se successiva al 31.12.2006) alla fine del mese in cui si effettua l'opzione rimangono in azienda;
- *lavoratore che ha optato per il mantenimento del TFR in azienda:*

il TFR maturato e maturando rimane in azienda;
- *lavoratore che ha aderito tacitamente ("silenzio assenso"):*

il TFR maturato fino al 30.6.2007 rimane in azienda, mentre le quote di TFR maturande dall'1.7.2007 sono conferite a previdenza complementare.

In relazione alle dimensioni dell'azienda (numero di addetti al 31.12.2006) e alle opzioni effettuate, la valutazione attuariale della passività connessa all'erogazione del TFR in base al principio contabile IAS 19 risulta diversificata secondo i seguenti tre scenari:

1. Destinazione del TFR maturando alla previdenza complementare: in tale situazione dovrà essere valutata ai fini IAS solo la passività relativa al TFR maturato rimasto in azienda,

poiché la quota maturanda sarà periodicamente versata ad un'entità separata (forma pensionistica complementare) senza che tali versamenti comportino ulteriori obblighi a carico dell'azienda connessi all'attività lavorativa prestata in futuro dal dipendente (sarà quindi assimilabile ad un "*Defined Contribution Plan*"). In base alle disposizioni dello IAS 19 riguardanti la specifica situazione, la passività connessa al TFR maturato dovrà essere attuarialmente valutata senza applicazione del pro-rata del servizio prestato, in quanto la prestazione da valutare può considerarsi interamente maturata, in applicazione del paragrafo 67 lett. b) dello IAS 19; di conseguenza per il futuro il *Current Service Cost* è nullo.

Al riguardo si ritiene utile precisare che nel 2007 ci sarà ancora una quota minimale di *Current Service Cost* in quanto il TFR maturato dal dipendente (fino alla fine del mese in cui si è effettuata l'opzione di versare il proprio TFR alla previdenza complementare) rimarrà in azienda e quindi dovrebbe essere valutato anch'esso secondo le metodologie attuariali di cui sopra, ovvero, qualora le quote di TFR 2007 rimaste in azienda siano esigue, anche e soprattutto se paragonate a quelle contabilizzate con la "vecchia metodologia", è ormai "prassi" considerare a conto economico la mera somma algebrica dei contributi TFR civilistici senza alcuna attualizzazione.

2. Mantenimento del TFR maturando in azienda per le aziende con meno di 50 addetti: in tale situazione dovrà essere valutata ai fini IAS la passività relativa a tutto il TFR (quota maturata e quota maturanda); la valutazione attuariale sarà effettuata in base agli usuali criteri previsti dallo IAS 19.

Pertanto, per il TFR rimasto in azienda, si deve procedere a valutare l'intera passività connessa a tale beneficio (quote maturate e quote maturande) applicando l'usuale "metodo dell'unità di credito proiettata" (*Projected Unit Credit Method*). In base a tale metodo si deve considerare ogni periodo di servizio prestato dai lavoratori presso l'azienda come un'unità di diritto addizionale: la passività attuariale deve essere quindi quantificata sulla base delle sole anzianità maturate alla data di valutazione. La passività totale deve essere pertanto riproporzionata in base al rapporto tra gli anni di servizio maturati alla data di riferimento delle valutazioni e l'anzianità complessivamente raggiunta all'epoca prevista per la liquidazione del beneficio. Inoltre, il predetto metodo prevede di considerare i futuri incrementi retributivi, a qualsiasi causa dovuti (inflazione, carriera, rinnovi contrattuali etc.), fino all'epoca di cessazione del rapporto di lavoro.

Si precisa infine che se un lavoratore versa il 100% del contributo TFR annuo alla previdenza complementare la passività connessa al suo TFR maturato dovrà essere valutata come al punto 1.

3. Trasferimento del TFR maturando al Fondo tesoreria, per coloro che, pur avendo scelto di non destinare il TFR maturando alla previdenza complementare, lavorano presso un'azienda con almeno 50 addetti: tale fattispecie è assimilabile a quella di cui al punto 1 e quindi richiede l'applicazione degli stessi criteri metodologici ivi previsti.

Per quanto detto, nel caso di aziende con dimensione superiore al predetto limite di 50 addetti, nelle elaborazioni si deve tener conto delle indicazioni di cui ai punti 1 e 3, mentre, nel caso di aziende con dimensione inferiore al predetto limite, nelle elaborazioni si deve tener conto delle indicazioni di cui ai punti 1 e 2 a seconda delle scelte dei lavoratori.

Il cambio di metodologie di cui ai punti 1 e 3 impone anche la valutazione di un *Restatement* all'1/1/07 (data di entrata in vigore della suddetta normativa) ovvero una rielaborazione dei risultati al 31/12/2006 (applicando le stesse basi tecniche e gli stessi dati di input per matricola a tale data) con la nuova impostazione sopra descritta.

La differenza che si genera (tra i due *Fair Value*) sarà definita come un *Curtailement*, i cui criteri di contabilizzazione sono definiti agli articoli n° 109 e successivi dello IAS 19 e l'appendice alla Guida operativa n. 1 per la transizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) dell'OIC.

Roma, 8 aprile 2008